

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

La proposta di legge introduce nella legge istitutiva delle società in house Sviluppo Toscana s.p.a. alcune disposizioni per la razionalizzazione del funzionamento di tale soggetto e per la semplificazione del suo rapporto con la Regione.

Analoghe disposizioni sono contenute in una proposta di legge che modifica con le stesse finalità la società in house Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.

In funzione della revisione delle modalità di finanziamento delle società in house della Regione, è riformulato l'oggetto sociale, in particolare le attività in esso ricomprese sono per entrambe le società distinte in attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, distinzione fondata sul carattere strategico e indefettibile o meno delle stesse.

Sono qualificate attività istituzionali di carattere continuativo quelle che afferiscono in modo più stretto alle finalità istituzionali della Regione, la quale, al fine di garantirne lo svolgimento secondo criteri di imparzialità, flessibilità, terzietà, efficacia ed economicità le affida alle società in house.

Stante il particolare rilievo delle attività a carattere continuativo, per garantirne l'effettiva realizzazione, è previsto che i costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento siano coperti mediante un contributo annuale il cui ammontare è stabilito in legge di bilancio.

Le attività istituzionali a carattere non continuativo, che svolgono una funzione di completamento e potenziamento di quelle a carattere continuativo e non sono indefettibili rispetto alle finalità istituzionali della Regione, sono finanziate mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività.

Art. 1 – Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

L'elenco delle attività comprese nell'oggetto sociale di Sviluppo Toscana s.p.a. è riformulato ai fini della classificazione delle attività stesse introdotta all'articolo 3 bis.

Art. 2 - Piano delle attività. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 28/2008

Prevede che l'attività della società sia svolta sulla base di un piano annuale con eventuali proiezioni pluriennali. Il piano, già previsto nella legge vigente, è ora articolato in attività istituzionali a carattere continuativo e a carattere non continuativo cui corrisponde una diversa modalità di finanziamento.

La Giunta regionale definisce con propria delibera entro il 31 ottobre di ogni anno le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi, gli indirizzi relativi all'attività, alla gestione e al controllo della società e le attività per le quali intende avvalersi della stessa.

E' introdotta la previsione di un'unica convenzione quadro, che la Giunta approva in forma di schema insieme al piano, per disciplinare le modalità di realizzazione delle attività.

Il piano è redatto dall'amministratore unico della società e trasmesso alla Giunta entro il 30 novembre.

Art. 3 – Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008

L'articolo prevede che il bilancio è predisposto dall'amministratore unico che lo trasmette alla Giunta regionale entro il 30 novembre unitamente alla relazione del collegio sindacale. La Giunta esprime il proprio assenso su bilancio preventivo e sul piano di attività entro il 31 dicembre.

Art. 4 – Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008

Contiene una modifica del comma 5 conseguente alla previsione di un'unica convenzione quadro (in luogo di singole convenzioni previste dalla normativa vigente) per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività.

Art. 5 – Finanziamento. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 28/2008

Sono previste due diverse modalità di finanziamento di Sviluppo Toscana in relazione alla tipologia di attività: contributo annuale, il cui ammontare è fissato in legge di bilancio, per le attività istituzionali a carattere continuativo e compensi determinati in base al tariffario per le altre attività.

Art. 6 – Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008

Prevede la copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo per il periodo 2018-2020 rinviando alla legge di bilancio per la determinazione degli oneri relativi agli esercizi successivi.